Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 9 ottobre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 257 DEL 9 OTTOBRE 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 53: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni 5 % serie speciale « Città di Roma »; 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie speciale « Ricostruzione edilizia »; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % serie speciale A.N.A.S.; 6 % serie ordinaria trentennale, effettuate il 1° ottobre 1969.

(9333)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. **659**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 33. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Cultura greca;
Letteratura latina medioevale;
Letteratura umanistica;
Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
Filosofia morale;
Storia della filosofia medioevale;
Paleografia e diplomatica;
Storia delle dottrine economiche;
Storia contemporanea;
Storia della critica letteraria.

Art. 34. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Cultura greca;
Letteratura latina medioevale;
Filosofia morale;
Storia della filosofia medioevale;
Storia delle dottrine economiche;
Storia contemporanea;
Igiene.

Art. 38, relativo alla propedeuticità di esami tra prova scritta e orale è soppresso con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 41. — E' modificato nel senso che il secondo comma relativo all'esame di laurea è soppresso.

Art. 46. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:

Gerontologia e geriatria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 73. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1969, n. **660**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Tanzio da Varallo » di Varallo.

N. 660. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Tanzio da Varallo » di Varallo (Vercelli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 76. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1969, n. **661**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « G. C. Abba » di Cairo Montenotte.

N. 661. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « G. C. Abba » di Cairo Montenotte (Savona), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 77. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1969.

Istituzione della sezione doganale di Albenga.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che determina la sede, la classe, le facoltà di ciascuna dogana, nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci, modificato, da ultimo, con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 694;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942 e successive modificazioni, riguardante la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Ritenuta la necessità di istituire una sezione doganale presso la stazione ferroviaria di Albenga;

Decreta:

E' istituita la sezione doganale di Albenga dipendente dalla dogana di Imperia.

Alla predetta sezione doganale saranno attribuite, dalla competente direzione della circoscrizione doganale, le facoltà di cui all'art. 3 del regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484.

Roma, addì 20 settembre 1969

Il Ministro: BOSCO

(9312)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1969.

Determinazione di enti di assistenza e pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 4), della tabella B annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 4), annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, la quale ammette ad aliquota d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Visti i decreti ministeriali 7 aprile 1965, 13 settembre 1965, 20 dicembre 1965, 16 marzo 1966, 27 aprile 1966, 13 settembre 1966, 26 ottobre 1966, 21 febbraio 1967, 22 giugno 1968, 30 settembre 1968 e 14 giugno 1969 con i quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi alla medesima agevolazione;

Vista la domanda della Confraternita di misericordia di Montegiorgio, con sede in Montegiorgio (Ascoli Piceno), con la quale il predetto ente ha chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 4), della tabella *B* annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, di cui ai decreti ministeriali 24 settembre 1964, 7 aprile 1965, 13 settembre 1965, 20 dicembre 1965, 16 marzo 1966, 27 aprile 1966, 13 settembre 1966, 26 ottobre 1966, 21 febbraio 1967, 22 giugno 1968, 30 settembre 1968 e 14 giugno 1969, è aggiunto il seguente ente:

258) Confraternita di misericordia di Montegiorgio: Montegiorgio (Ascoli Piceno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1969

Il Ministro: Bosco

(9132)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1969.

Nomina dei componenti il collegio sindacale della sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, concernente l'istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie, con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visto il decreto interministeriale in data 9 febbraio 1968, con cui, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 novembre 1967, n. 1191, recante norme per l'aumento del fondo di dotazione della suddetta sezione è stato approvato il nuovo statuto della sezione medesima;

Visto l'art. 16 del predetto statuto relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale della menzionata sezione;

Visto il decreto interministeriale in data 26 luglio 1966, con cui furono nominati i componenti il collegio sindacale della sezione, per il triennio 1966-1968;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo dei componenti il cennato organo, per il prossimo triennio;

Viste le designazioni pervenute;

Decretano:

Sono nominati componenti il collegio sindacale della sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, per il triennio 1969-1971 i signori:

a) *sindaci effettivi*:

Maccolini dott. Gualtiero, designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente;

Ruggiero dott. Felice, designato dal Ministero del tesoro;

Chiabrando dott. Giovanni, designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Angiolillo dott. Alberto, designato dalla Banca nazionale del lavoro;

Longo prof. Antonio, designato dai partecipanti al fondo di dotazione della sezione;

b) *sindaci supplenti*:

Salvatore dott. Antonio, designato dal Ministero del tesoro;

Cosci dott. Enrico, designato dal Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1969

Il Ministro per il tesoro
Colombo

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Magrì

(9221)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1969.

Affidamento ai capi degli ispettorati dell'agricoltura di alcune provincie dei compiti delle commissioni previste dall'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 1969, numero 645;

Ravvisata l'opportunità di attribuire ai capi degli ispettorati dell'agricoltura delle provincie, nelle quali la produzione di grano duro ha importanza trascurabile, i compiti delle commissioni previste dalla citata disposizione legislativa;

Decreta:

Articolo unico.

I compiti delle commissioni previste dall'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, sono attribuiti ai capi degli ispettorati della agricoltura delle seguenti provincie: Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Trieste, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Arezzo, Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Perugia, Terni, Frosinone, Latina, Rieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1969

Il Ministro: Sedati

(9461)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione degli spedali civili di Brescia ad istituire un corso per tecniche di anestesia e rianimazione.

Con decreto n. 300.10.II.15/4/2161 in data 1° settembre 1969 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli spedali civili di Brescia è autorizzata ad istituire un corso per tecniche di anestesia e rianimazione con sede presso gli spedali medesimi.

(9186)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gesualdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Gesualdo (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.264.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9293)

Autorizzazione al comune di Grottolella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Grottolella (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.769.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9294)

Autorizzazione al comune di Luogosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Luogosano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.409.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9295)

Autorizzazione al comune di Santa Paolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Santa Paolina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.339.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9296)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata de' Goti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Sant'Agata de' Goti (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.539.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9297)

Autorizzazione al comune di Castello d'Argile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Castello d'Argile (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.431.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9298)

Autorizzazione al comune di Formignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Formignana (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.232.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9299)

Autorizzazione al comune di Civitella di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Civitella di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.221.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9300)

Autorizzazione al comune di Meldola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Meldola (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.296.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9301)

Autorizzazione al comune di Forlimpopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Forlimpopoli (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.444.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9302)

Autorizzazione al comune di Tredozio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Tredozio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.726.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9303)

Autorizzazione al comune di Predappio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Predappio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.121.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9304)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.588.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9305)

Autorizzazione al comune di Pontecorvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Pontecorvo (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.867.196, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9306)

Autorizzazione al comune di Castel del Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Castel del Piano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.518.824, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9307)

Autorizzazione al comune di Isola del Giglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969; il comune di Isola del Giglio (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.139.137, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9308)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 191

Corso dei cambi dell'8 ottobre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,50	629,30	629,50	629,46	629,45	629,50	629,40	629,46	629,50	629,45
$ Can.	583,30	582,70	582,50	582,80	582,75	583,30	582,75	582,80	583,30	583,10
Fr Sv.	146,42	146,50	146,50	146,49	146,45	146,44	146,49	146,49	146,42	146,50
Kr D.	83,65	83,65	83,70	83,685	83,60	83,65	83,68	83,685	83,65	83,65
Kr N.	88,06	88,06	88,09	88,085	88,10	88,06	88,09	88,085	88,06	88,05
Kr Sv.	121,81	121,86	121,90	121,90	121,80	121,81	121,90	121,90	121,81	121,75
Fol	175,12	175,12	175,20	175,165	175,10	175,12	175,15	177,165	175,12	175,12
Fr B	12,55	12,565	12,5675	12,5635	12,545	12,55	12,562	12,5635	12,55	12,55
Franco francese	112,64	112,70	112,64	112,695	112,50	112,64	112,70	112,695	112,64	112,75
Lst.	1501,75	1502,30	1502,80	1502,60	1501,25	1501,75	1502,40	1502,60	1501,75	1502,50
Dm. occ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scell. Austr.	24,35	24,34	24,3650	24,3590	24,25	24,35	24,3625	24,3590	24,35	24,35
Escudo Port.	22,18	22,15	22,15	22,1875	22,05	22,18	22,15	22,1875	22,18	22,18
Peseta Sp.	9,01	9 —	9,02	9,0120	8,90	9,01	9,0125	8,0120	9,01	9,01

Media dei titoli dell'8 ottobre 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,925
Redimibile 3,50 % 1934	99,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,425
» 5 % (Ricostruzione)	91,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,175
» 5 % (Città di Trieste)	90,775
» 5 % (Beni Esteri)	89,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,725
» » » » 1968-83	99,35
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,075
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,275
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,95
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,85
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,375
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,475
» 5 % (» 1° aprile 1975)	98,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,575
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	97,65
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 ottobre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	629,43
1 Dollaro canadese	582,775
1 Franco svizzero	146,49
1 Corona danese	83,682
1 Corona norvegese	88,087
1 Corona svedese	121,90
1 Fiorino olandese	175,157
1 Franco belga	12,563
1 Franco francese	112,697
1 Lira sterlina	1502,50
1 Marco germanico	—
1 Scellino austriaco	24,361
1 Escudo Port	22,169
1 Peseta Sp.	9,012

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° dicembre 1967 al 31 dicembre 1967 a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 215/66 e dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 194/67, contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 120/67 o il Regolamento comunitario n. 359/67 e/o prodotti delle voci doganali 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II, in lire italiane per quintale, per importazioni da:

- **— Stati membri della C.E.E.**
- **— Paesi terzi**
- **— Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.)**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Belgio Francia Germania Lussemburgo Olanda	Importazioni da: Paesi terzi	Importazioni da: S.A.M.A. e P.T.O.M.
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):			
		ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme:			
		radici di manioca, d'arrow-root, di salep ed altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, anche secchi o tagliati in pezzi, ad esclusione delle patate dolci (ex 07.06-B),			
		cereali (prodotti del capitolo 10):			
		prodotti trasformati a base di cereali (voci nn. 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08-A, 11.09, 17.02-B-II, 23.02-A-I e 23.02-B-I),			
		prodotti lattiero-caseari delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II:			
		- contenenti prodotti della voce 07.06-B, cereali o prodotti trasformati a base di cereali (1):			
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10% in peso:			
	205 251	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	zero	900,00	337,50
	206 252	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%	zero	2.141,04	1.578,54
	207 253	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25% e inferiore al 50%	zero	3.433,79	2.871,29
	208 254	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50% e inferiore al 65%	250,00	4.896,94	4.896,94
	209 255	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65% e inferiore al 75%	250,00	5.414,04	5.414,04
	213 258	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75% . . .	250,00	6.655,08	6.655,08
		- - il cui tenore in amido è superiore al 10% e inferiore o uguale al 30% in peso:			
	214 259	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	zero	1.616,875	1.054,375
	215 261	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%	zero	2.857,915	2.295,415
	216 262	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25% e inferiore al 50%	zero	4.150,665	3.588,165

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Belgio Francia Germania Lussemburgo Olanda	Importazioni da: Paesi terzi	Importazioni da: S.A.M.A. e P.T.O.M.
23.07 (segue)	217 263	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50% e inferiore al 65% .	250,00	5.613,815	5.613,815
	218 264	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65% e inferiore al 75% .	250,00	6.130,915	6.130,915
	221 267	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75%	250,00	7.371,955	7.371,955
		- - il cui tenore in amido è superiore al 30% e inferiore o uguale al 50% in peso:			
	222 268	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5% . .	zero	2.333,125	1.770,625
	223 269	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5% e inferiore al 25% .	zero	3.574,165	3.011,665
	224 271	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25% e inferiore al 50%	zero	4.866,915	4.304,415
	225 272	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50% e inferiore al 65% .	250,00	6.330,065	6.330,065
	228 274	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65% e inferiore al 75% .	250,00	6.847,165	6.847,165
		- - il cui tenore in amido è superiore al 50% in peso:			
	229 275	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5% .	zero	2.670,625	2.108,125
	230 276	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5% e inferiore al 25% .	zero	3.911,665	3.349,165
	234 279	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25% e inferiore al 50% . .	zero	5.204,415	4.641,915
		- non contenenti prodotti summenzionati della voce n. ex 07.06-B, cereali o prodotti trasformati a base di cereali (1):			
	235 281	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 25% . . .	250,00	2.491,04	2.491,04
	236 282	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25% e inferiore al 50% .	250,00	3.783,79	3.783,79
	237 283	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50% e inferiore al 65%	250,00	4.559,44	4.559,44
	238 284	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65% e inferiore al 75% . . .	250,00	5.076,54	5.076,54
	243 289	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75%	250,00	6.317,58	6.317,58

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 kg di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

(5691)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico nazionale, per esami e per titoli, a cinque posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto negli Abruzzi quali sedi di prima assegnazione.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale e delle delibere consiliari 31 luglio e 30 ottobre 1963, approvate con decreti ministeriali 12 ottobre e 8 novembre 1963, un concorso pubblico nazionale per esami e per titoli a cinque posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto negli Abruzzi quali sedi di prima assegnazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

c) iscrizione all'albo dei medici;

d) età non superiore a 35 anni, o agli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 3. Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'Istituto;

e) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

f) aver tenuto buona condotta;

g) sana e robusta costituzione fisica;

h) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Elevazioni del limite massimo di età

Il limite massimo di età, indicato alla lettera *d*) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3), lettera *b*), e 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, salvo sempre l'assorbimento di ogni altra eventuale elevazione spettante, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; sordomuti; profughi disoccupati.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, debbono essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'istituto entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande presentate direttamente al predetto servizio del personale saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo delle domande è stabilita in base al timbro a data apposto dall'istituto sulle domande stesse e sul relativo avviso di ricevimento o sulla ricevuta che sarà rilasciata per le domande presentate direttamente al servizio del personale.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le domande dei quali risulteranno pervenute, per qualsiasi motivo, alla direzione generale, servizio del personale, dopo la scadenza del termine suindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o pervenute ad altro ufficio dell'istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dal precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

f) di essere iscritto all'albo dei medici;

g) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra comporta la non ammissione al concorso.

Gli aspiranti dovranno altresì dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso:

di accettare la destinazione che in caso di esito favorevole del concorso sarà loro assegnata;

la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

qualora siano già alle dipendenze dell'istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in carta bollata, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco, in carta semplice.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla direzione generale, servizio del personale, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti stessi; per i dipendenti dell'istituto il visto potrà essere apposto dal capo dell'ufficio cui sono addetti. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 5.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'istituto, sarà composta da sette membri, e cioè:

Presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dello istituto.

Vice presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dello istituto.

Membri:

un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

un primario ospedaliero in servizio presso uno dei centri traumatologici ortopedici dell'istituto;

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a dirigente medico principale.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero dei concorrenti ammessi al concorso il presidente dell'istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del servizio del personale ed appartenenti alle carriere direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte il presidente dell'istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'istituto di sostituire i membri della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 6.
Prove di esame

Gli esami si svolgeranno nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati e consisteranno in:

a) una prova scritta: tema di patologia chirurgica, con particolare riguardo alla traumatologia generale;

b) una prova pratica: esame clinico di un soggetto, compilazione della corrispondente relazione e discussione sul caso esaminato;

c) una prova orale sulle seguenti materie:

1) medicina legale e delle assicurazioni, medicina del lavoro, con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

2) elementi di legislazione sanitaria.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato *B*), che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento della prova scritta sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova pratica e quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati, che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 7.
Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova pratica ed alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tali prove a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta.

La prova pratica e la prova orale non si intenderanno superate se i candidati non avranno in ciascuna di esse ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed a quella orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati. Detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nella prova scritta e i punteggi ottenuti nelle prove prove pratica ed orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avrà a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà la prova scritta di esame.

Art. 8.
Formazione della graduatoria

I concorrenti che avranno superato le prove pratica ed orale dovranno presentare o far pervenire nel termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani di caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello Istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei sara tenuto conto delle precedenze stabilite dalle disposizioni di legge vigenti in favore delle varie categorie di beneficiari (invalidi di guerra, civili per fatto di guerra, per servizio; del lavoro e civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; sordomuti; profughi; capi di famiglia numerosa).

Art. 9.
Titoli di precedenza e preferenza: documentazione

I concorrenti dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati e invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria della voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilati e invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale della unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente Istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai numeri 11), 12) e 13) dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato

maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati e invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

24) sordomuti: certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

In luogo dei documenti specificati nei punti da 2) a 7) e da 11) a 15), nonchè di quelli indicati ai punti 17), 21) e 23), i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato o invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria e presentazione dei documenti da parte dei vincitori

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza, i sottoelencati documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale di medico chirurgo in originale o in copia autentica ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,

c) certificato in carta bollata, rilasciato dall'ordine dei medici, comprovante che l'iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data del rilascio del certificato;

d) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può esere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'articolo 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti a fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza;

il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla ocmpetente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

l) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, nonchè per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dell'istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*) e *l*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'INAIL, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.
Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina in prova dei vincitori, fissandone la decorrenza.

I candidati che, pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione della graduatoria di merito del concorso e la nomina dei candidati vincitori e di eventuali idonei, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto.

I vincitori del concorso nominati in prova, i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data prefissata dal comitato esecutivo, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione, da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, durante il periodo stesso ai candidati nominati in prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui al successivo art. 12.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Art. 12.
Disciplina giuridica ed economica del rapporto

Il rapporto di impiego sarà disciplinato dalle norme vigenti per il personale di ruolo dell'istituto, e, per il trattamento di quiescenza e previdenza, dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969.

Qualora i vincitori appartengano al personale dell'INAIL già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956, che abbia optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, essi conserveranno tale trattamento.

Ai concorrenti assunti in ruolo sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica di medico di 2ª classe costituita dallo stipendio mensile lordo iniziale di L. 140.000, da un assegno provvisorio mensile di L. 7.000, da una indennità integrativa speciale mensile di L. 10.200, da una indennità speciale per tecnici di L. 15.000, da una indennità medica di lire 45.000, nonchè dalle eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Verranno inoltre corrisposte una tredicesima mensilità — commisurata allo stipendio, all'assegno provvisorio ed alle eventuali quote di aggiunta di famiglia — in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno, nonchè una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità — commisurata come la anzidetta tredicesima — in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno ed al giudizio riportato nelle note di qualifica.

Art. 13.
Conferimento di posti disponibili agli idonei

Il comitato esecutivo dell'istituto, in relazione alle esigenze di servizio, potrà conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

Detti posti saranno conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il comitato esecutivo potrà procedere altresì, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dispone la revoca della nomina dei rinunciatari e decaduti, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il presidente: ANDREIS

p. *Il direttore generale*: ALIBRANDI

ALLEGATO A)

Schema di domanda
(Da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla direzione generale dell'INAIL - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144. — 00187 ROMA

. . l . . sottoscritt . . . .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat . . a . . . . il . . . .
(2) . . . .
. . . .
domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico nazionale per esami e per titoli a cinque posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto negli Abruzzi quali sedi di prima assegnazione.

A tal fine . . l . . sottoscritt . . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (3) . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio della professione di medico chirurgo;

e) di essere iscritt. . . all'albo dei medici;

f) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

g) di non aver riportato condanne penali (5);

h) di aver prestato servizio con rapporto di impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . .
e di essere cessat . . a causa di . . . . (6);

i) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . .
. . . .

. . l . . sottoscritt . . dichiara inoltre:

di accettare, in caso di esito favorevole del concorso, la destinazione che sarà assegnata;

di essere residente nel comune di . . . . . .
(provincia di . . . .) (7);

di allegare alla domanda stessa i seguenti titoli:
. . . .
. . . .

Fa presente che non allega, ai sensi e per gli effetti dello articolo 4 del bando i titoli di cui appresso in quanto già trasmessi a codesta direzione generale, servizio del personale:
. . . .
. . . .

. . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso; indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) . . . . .
. . . .

Luogo e data . . . .

Firma
. . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (9).

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome propri ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'INAIL, indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario

giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti da pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal capo dell'ufficio; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

ALLEGATO *B*)

NORME PER I CONCORRENTI

1. I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2. I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso

5. Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegnerà al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci.

(8561)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame ad otto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella E).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 832;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n 638, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a numero otto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso.

E' bandito un pubblico concorso per esame a otto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei suddetti posti due sono riservati a favore:

a) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui all'allegato *A* e che risultino idonei nelle altre prove;

b) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, tutte le prove di esame e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.
Titolo di studio. Abilitazione professionale. Abilitazione alla guida di autoveicoli.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione trasporti, o in ingegneria meccanica.

Gli aspiranti debbono essere, altresì, forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione oppure del certificato di abilitazione provvisoria.

I predetti debbono, inoltre, essere in possesso della patente di abilitazione di categoria *B* per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 3.
Requisiti.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le vedove e per gli orfani di guerra e dei caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.

Inammissibilità.

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dello art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dello art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª, Sezione 1ª, via del Seminario, 00100 Roma, entro e non oltre il 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate - entro il suddetto termine di 60 giorni - alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale per il personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui è stato conseguito;

g) di essere abilitati all'esercizio della professione;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

n) gli estremi della patente di abilitazione di categoria *B* per la guida di autoveicoli richiesta nel precedente art. 2.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.
Data dei requisiti.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.
Esclusione dal concorso.

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.
Commissione esaminatrice.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, e due impiegati delle carriere direttive della amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Per l'espletamento delle prove scritte ed orali che i candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, sosterranno in lingua tedesca, la commissione sarà assistita da esperti docenti della lingua stessa.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.
Diario degli esami.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità;

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia, di data recente, munita della loro firma, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.
Programma - Votazione.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*). Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

I candidati che abbiano chiesto nella domanda di ammissione di concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno, oltre alle prove suddette (tali prove saranno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *a*) del citato art. 1, una prova scritta e orale di lingua tedesca;

2) quelli di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1, una prova scritta e orale di lingua italiana.

Nelle prove di lingua il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi tanto nella prova scritta che in quella orale.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengano tutte le prove di esame in lingua tedesca, qualora non superino la prova scritta ed orale di lingua italiana, non potranno conseguire l'idoneità.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prime tre prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e della media dei voti riportati nella prova di lingua ridotta ad un decimo.

Art. 11.
Titoli preferenziali.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono inviare con assicurata convenzionale o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, Divisione 2ª, Sezione 1ª, via del Seminario, 00100 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno

successivo a quello in cui avranno sostenuto la predetta prova orale, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere;

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto la prova orale. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli *ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani* combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno *produrre l'originale o copia autentica del relativo* brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia in cui *l'interessato risiede;*

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre un certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante che l'interessato è iscritto nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare un certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante che l'interessato è iscritto nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante che l'interessato è iscritto nello apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante che l'interessato è iscritto nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

m) *gli orfani di guerra o della lotta di liberazione*, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante che l'interessato è iscritto nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante che l'interessato è iscritto nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un *certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza*, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre e la madre fruiscono di pensione e la categoria.

I *figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, di cui alla* legge 14 ottobre 1966, n. 851, produrranno apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

r) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*) ed *n*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove dei suddetti caduti produrranno un certificato, su carta da bollo, dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante che sono iscritte nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

s) le madri e le sorelle, vedove o nubili, dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, produrranno apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associa*zione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.*

Le vedove dei caduti sul lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante che sono iscritte nell'elenco provinciale previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

t) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle amministrazioni dello Stato compresi *quelli dell'Amministrazione delle poste e delle teleco*municazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello Stato matricolare rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno *produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ammi*nistrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dallo art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi;

z) i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto nei modi indicati nella lettera *B*) di tale articolo, dovranno produrre un certificato, in competente bollo, da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati alla accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data, a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente direzione centrale per il personale dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserve dei posti Decretazione dei vincitori.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e successive modificazioni e integrazioni.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito.

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª, Sezione 1ª, via del Seminario 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti ovvero della copia autentica di esso;

2) diploma originale, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato rilasciato provvisoriamente e ad ogni effetto in sostituzione del diploma, o copia autentica dei medesimi;

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica dell'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

9) una attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla competente prefettura, dalla quale risultino gli estremi della patente di guida per autoveicoli posseduta (categoria, numero, luogo e data di rilascio).

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6), 7) e 9) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo la eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari.

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 7) e 9) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *i*) del precedente art. 11 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare — nel ripetuto termine di giorni quarantacinque — soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea;
2) diploma originale comprovante il superamento dello esame di Stato per l'esercizio della professione;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato di godimento dei diritti politici;
6) certificato generale del casellario giudiziale;
7) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre, la dichiarazione che il cadidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.
8) una attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla competente prefettura, dalla quale risultino gli estremi della patente di guida per autoveicoli posseduta (categoria, numero, luogo e data di rilascio).

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio Liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª, Sezione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo.

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consigliere di 2ª classe.

I vincitori del concorso cui spettino i due posti riservati di cui al precedente art. 1 potranno ottenere, ove lo richiedano, come prima sede di servizio, la destinazione ad un ufficio della provincia di Bolzano.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 26 giugno 1969

Il Ministro: MAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1969
Registro n. 35 *Poste, foglio n.* 125

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova: Macchine:

1) Meccanica applicata alle macchine:

Attrito radente o di rotolamento. Lubrificazione. Sistemi articolati piani, quadrilateri articolati piani. Manovellismi. Polari. Trasmissione del moto. Ruote di frizione. Ruote dentate. Ruotismi ordinari ed epicicloidali. Cuscinetti. Trasmissione con

elementi flessibili. Regolazione del moto periodico. Volani. Regolazione della velocità di regime. Regolatori. Eccentrici. Freni. Misura della potenza. Vibrazioni. Fenomeni di risonanza. Velocità critiche. Bilanciamento delle forze di inerzia. Accelerazione del piede di biella.

2) Termodinamica:

Generalità. Trasformazioni. Leggi relative. Applicazioni. Conduttività termica. Principi. Entropia. Cambiamenti di stato. Gas ideali. Vapori saturi e surriscaldati. Diagramma di Mollier.

3) Macchine termiche:

a) Macchine a vapore a moto alternativo: cicli, rendimenti, potenza. Accorgimenti per il miglioramento del rendimento termodinamico, vapore surriscaldato, spillamenti di vapore. Studio dei fenomeni che accompagnano il passaggio del vapore nel cilindro. Organi di distribuzione. Generatori di vapore: tipi e rendimenti.

b) Generalità sulle turbine.

c) Motori a combustione interna: Generalità. Varie specie di cicli. Diagrammi entropici. Confronto fra ciclo teorico e ciclo indicato. Rendimento volumetrico. Espressioni generali della potenza. Potenzialità termica della miscela. Variazione della potenza col variare della pressione e della temperatura ambiente. Sovralimentazione. Curve caratteristiche dei motori. Accensione. Velocità di propagazione della fiamma. Preaccensioni e detonazioni. Motori a carburazione; combustibili e loro uso, carburanti e antidetonanti. Numero di ottano. Carburazione. Vari tipi di carburatori. Regolazione. Cicli e pressione media indicata ed effettiva. Consumo, rendimenti e bilancio termico. Raffreddamento. Dati caratteristici del motore. Motori ad iniezione: generalità. Cicli. Ritardo dell'accensione delle nafte. Numero di catene. Vari sistemi di iniezione. Regolazione. Dati caratteristici del motore. Consumi, rendimenti e bilancio termico.

Seconda prova: Elettrologia e principi di macchine elettriche:

1) Definizioni e principali fatti sperimentali di elettrostatica. Condensatori elettrici e loro raggruppamento in serie o in parallelo: capacità risultante. Espressione della capacità di condensatori ad armature piane, sferiche, cilindriche.

2) Definizioni e principali fatti sperimentali di magnetostatica. Induzione magnetica, permeabilità magnetica. Cicli di isteresi magnetica.

3) Corrente elettrica continua; legge di Ohm, resistenza ohmica di un conduttore filiforme. Effetto Joule. Resistenze in serie e in parallelo. Legge di Kirchoff.

4) Campo magnetico di correnti. Circuiti magnetici. Legge di Hopkinson. Forza sollecitante un conduttore percorso da corrente posto in un campo magnetico. Azioni fra correnti.

5) Fenomeni di induzione elettromagnetica. Autoinduzione e mutua induzione. Energia magnetica di correnti.

6) Grandezze alternative sinusoidali e principali definizioni. Studio della corrente in un circuito elettrico comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie. Impedenza, condizione di risonanza. Circuiti elettrici in parallelo: ammettenza. Potenza elettrica e fattore di potenza.

7) Sistemi polifasi, in particolare trifasi, a stella e a triangolo. Relazioni fondamentali. Campo magnetico rotante Ferraris. Potenza di un sistema trifase.

8) Generatrici a corrente continua. Sistemi di eccitazione. Cenno sulle caratteristiche esterne delle generatrici in relazione al loro modo di eccitazione.

9) Motori a corrente continua e cenni sul loro funzionamento a seconda del loro modo di eccitazione.

10) I trasformatori elettrici. Cenni sulla teoria generale del loro funzionamento. Trasformatori trifasi. Autotrasformatori.

11) Cenni sul funzionamento dei motori trifasi ad induzione. Legge di variazione della coppia motrice in funzione della velocità.

12 Alternatori e principi generali del loro funzionamento. Cenno sui motori sincroni.

13) Sui principali metodi di misura di correnti, di tensioni, di potenza, sia in corrente continua sia in corrente alternata.

Terza prova: Elementi di statica grafica e di meccanica applicata alle costruzioni:

Composizione e decomposizione di forze. Poligoni funicolari. Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste. Momenti statici. Momenti di inerzia. Elasticità dei materiali. Sollecitazione semplice e composta. Asse neutro in sezioni omogenee e non omogenee. Strutture di cemento armato (generalità).

Quarta prova: solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, lettere *a*) e *b*):

per i candidati di cui alla lettera *a*):

traduzione di un brano di prosa dall'italiano in tedesco;

per i candidati di cui alla lettera *b*):

traduzione di un brano di prosa dal tedesco in italiano.

PROVA ORALE

Oltre le materie oggetto delle prove scritte:

a) norme sulla circolazione stradale;

b) elementi di contabilità generale dello Stato;

c) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

d) nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

e) solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, lettere *a*) e *b*):

per i candidati di cui alla lettera *a*):

conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dare prova di aver piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente;

per i candidati di cui alla lettera *b*):

conversazione in lingua italiana, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

Il Ministro: MAZZA

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo da L. 400

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale personale - Divisione 2ª - Sezione 1ª - Via del Seminario - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .), il . . . . domiciliato in . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a otto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . . .;

e) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .(4);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

h) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria *B* n. . . . . . per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della

circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, rilasciata da il .

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne esplicita richiesta, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta ed orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta ed orale di lingua italiana.

Data . . . .

Firma . . . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi; di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(8807)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a centosette posti di distributore aggiunto in prova ed a ottantasette posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione al citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1968, registro n. 57, foglio n. 256, con cui è stato bandito un concorso per esami e per titoli a centosette posti di distributore aggiunto in prova ed a ottantasette posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali;

Considerata la necessità di nominare la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a centosette posti di distributore aggiunto in prova ed a ottantasette posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali è costituita come segue:

Presidente:

Paratore dott. Gaetano, ispettore generale nell'amministrazione centrale della Pubblica istruzione.

Componenti:

Maioli dott. Marcello, ispettore generale nell'amministrazione centrale della Pubblica istruzione;

Quercia dott. Riccardo, direttore di divisione nell'amministrazione centrale della Pubblica istruzione;

Galanti dott.ssa Bianca, direttrice di biblioteca di 1ª classe;

Sciascia dott. Maria, soprintendente bibliografica di 1ª classe

Segretaria:

Catanzaro dott.ssa Antonia, consigliere di 1ª classe nell'amministrazione centrale della Pubblica istruzione.

La spesa complessiva che si presume in L. 1.100.000 (unmilionecentomila) graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1969
Registro n. 18 Pubblica istruzione, foglio n. 195

(9139)

Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a cinquantaquattro posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento al predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, sugli esami di ammissione e promozione nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1968, registro n. 57, foglio n. 254, con cui è stato bandito un concorso per esami e per titoli a cinquantaquattro posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali;

Considerata la necessità di nominare la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a cinquantaquattro posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali, è costituita come segue:

Presidente:

Paratore dott. Gaetano, ispettore generale nell'amministrazione centrale della Pubblica istruzione.

Componenti:

Quercia dott. Riccardo, direttore di divisione nell'amministrazione centrale della Pubblica istruzione;

Mattei dott.ssa Antonietta n. Cilloco, direttrice di biblioteca di 1ª classe;

Biagini prof. Cesare Luciano, ordinario di italiano, latino e storia presso il liceo « Righi » di Roma;

Fiore prof.ssa Vincenzina, ordinaria di italiano e storia presso l'istituto tecnico industriale « Armellini » di Roma.

Segretaria:

Catanzaro dott.ssa Antonia, consigliere di 1ª classe nell'amministrazione centrale della Pubblica istruzione.

La relativa spesa, che si presume di L. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1969
Registro n. 18 *Pubblica istruzione, foglio n.* 193

(9140)

Avviso relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione artistica nelle scuole medie.

Nel Bollettino Ufficiale n. 28-29, parte II, del 10-17 luglio 1969, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 marzo 1969 con il quale sono stati approvati gli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'educazione artistica nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1966.

(9199)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero delle finanze, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 20 settembre 1969).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, n. 62 (sessantadue) posti di applicato, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa Direzione generale *entro e non oltre trenta giorni* dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: GUI

(9053)

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Consiglio di Stato, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 20 settembre 1969).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Consiglio di Stato, n. 2 (due) posti di applicato, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, la sede di Roma. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — diret-

tamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa Direzione generale *entro e non oltre trenta giorni* dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: GUI

(9054)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 270 in data 24 marzo 1969, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami per il conferimento di due condotte veterinarie consorziali vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 31 gennaio 1969;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che reca modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Ascoli Piceno e le proposte dell'ordine dei veterinari della provincia;

Vista la nomina effettuata su proposta del consiglio dell'ordine dei veterinari di Ascoli Piceno e in seguito alle segnalazioni delle giunte comunali interessate, dal medico provinciale di Ascoli Piceno con provvedimento n. 5188 del 16 settembre 1969, nella persona del dott. Giulio Marcucci, quale componente veterinario condotto della commissione giudicatrice;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte veterinarie consorziali vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 31 gennaio 1969, è costituita come appresso:

Presidente:

Pellati dott. Nicolò, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Iuliani dott. Giuseppe, direttore di sezione presso la prefettura di Ascoli Piceno;

Mattioli dott. Luigi, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Bianchi prof. Carlo Maria, docente di patologia e clinica medica veterinaria, facoltà di medicina veterinaria di Milano;

Corsico prof. Giuseppe, docente di anatomia patologica e patologia generale, facoltà di medicina veterinaria di Milano;

Marcucci dott. Giulio, veterinario condotto, nominato dal medico provinciale di Ascoli Piceno con provvedimento numero 5188 del 16 settembre 1969.

Segretario:

Sisto dott. Michele, consigliere di 2ª classe, in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Ascoli Piceno.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in Ascoli Piceno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Ascoli Piceno, dell'ufficio del veterinario provinciale di Ascoli Piceno e dei comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 20 settembre 1969

Il veterinario provinciale: SIDOTI

(9002)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MILANO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 49.110.11/1505 in data 28 aprile 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Milano;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Milano, dall'ordine dei veterinari di Milano;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano n. 1917 in data 16 settembre 1969, con il quale è stato provveduto alla nomina del componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, ai sensi di quanto disposto dall'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 14 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in epigrafe è così costituita:

Presidente:

Ragusa dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Amoretti dott. Renzo, direttore di sezione della prefettura di Milano;

Tafuri dott. Enrico, ispettore generale veterinario in servizio presso il Ministero della sanità;

Bianchi prof. Carlo Maria, docente in clinica medica e polizia veterinaria presso l'Università di Milano;

Corsico prof. Giuseppe, docente anatomia patologica presso la facoltà veterinaria dell'Università di Milano;

Valcarenghi dott. Enzo, veterinario condotto di Rho.

Segretario:

Gesualdi dott. Mario, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'ufficio del medico e del veterinario provinciale di Milano.

Le prove di esame avranno luogo in Milano in data da stabilirsi e avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Milano, all'albo di questo ufficio e a quello dei comuni interessati.

Milano, addì 18 settembre 1969

Il veterinario provinciale: GHINELLI

(8969)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FIRENZE

Commissione giudicatrice del concorso a due posti di veterinario addetto ai servizi di ispezione, vigilanza e polizia veterinaria del comune di Firenze.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1341 del 27 marzo 1969 relativo al pubblico concorso per il conferimento di due posti di veterinario addetto ai servizi di ispezione, vigilanza e polizia veterinaria del comune di Firenze;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine dei veterinari della provincia;

Visto il decreto n. 5665 del 23 settembre 1969, con il quale il medico provinciale di Firenze ha provveduto, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, alla nomina del componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento di due posti di veterinario addetto ai servizi di ispezione, vigilanza e polizia veterinaria del comune di Firenze, è così costituita:

Presidente:

Carlucci dott. Marcello, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Massacesi dott. Giampaolo, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Firenze;

Meschini dott. Stelio, veterinario provinciale capo in servizio presso il Ministero della sanità;

Romboli prof. Bruno, direttore dell'istituto di patologia generale e anatomia patologica della facoltà di medicina veterinaria di Pisa;

Paltrinieri prof. Sebastiano, direttore dell'istituto di patologia speciale e clinica medica della facoltà di medicina veterinaria di Pisa;

Ignesti dott. Enzo, veterinario comunale capo di Firenze.

Segretario:

Armonico dott. Armando, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice, avrà sede in Firenze e le prove di esame avranno luogo non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e del comune di Firenze.

Firenze, addì 23 settembre 1969

Il veterinario provinciale: TASSELLI

(9184)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1118 del 7 luglio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 1119 del 7 luglio 1969, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del predetto concorso;

Vista la nota n. 2581 del 24 settembre 1969 del presidente del consorzio veterinario di Monterosso Calabro et Uniti, con la quale il dott. Vincenzo Triminì, vincitore della condotta stessa, è stato dichiarato decaduto dal posto per rinuncia;

Considerato che il dott. Nicola Lazzaro, classificatosi al sesto posto, appositamente interpellato, ha comunicato di accettare l'assegnazione della condotta di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Nicola Lazzaro è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Monterosso Calabro, Capistrano e Polia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo della prefettura di Catanzaro ed a quello dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 26 settembre 1969

Il veterinario provinciale: REALDON

(9219)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.